



Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS)

Modifica del 22 giugno 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 marzo 2007¹ sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 33 cpv. 2

² Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all'autorità di revoca del Cantone di domicilio. Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all'autorità di revoca del Cantone di stanza. In entrambi i casi occorre allegare una conferma scritta e brevemente motivata del sequestro e il rapporto di polizia. Se quest'ultimo non è ancora disponibile, deve essere trasmesso appena possibile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 741.013